



Ministero dell'Istruzione

Modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- VISTA *la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;*
- VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: *“Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”*;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*;
- VISTO l’articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *“norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”*;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*;
- VISTO in particolare, l'art. 16, comma 2 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, secondo cui *«Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare»*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) *relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018*, coordinato con il CCNL *relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*;
- VISTE le *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare* adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2019, n. 461;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali in data 29 novembre 2021;
- ACQUISITO il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, espresso nella seduta del 6 dicembre 2021;
- ACQUISITO il parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d'ora in avanti CSPI), espresso nella seduta n. 69 del 21 dicembre 2021;
- RITENUTO di non accogliere il richiamato parere del CSPI, stante la necessità di emanare il presente decreto in attuazione della delega di cui all'art. 16, comma 2 bis del decreto 13 aprile 2017, n. 66, così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, il presente decreto definisce le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.
2. L'intervento di istruzione domiciliare si ispira ai principi dell'inclusione, garantendo il collegamento delle attività educativo-didattiche svolte al domicilio con le attività didattiche e con la vita relazionale della classe di appartenenza, e valorizzando le opportunità messe a disposizione dalle esperienze di didattica a distanza, nell'ottica dell'accessibilità, della flessibilità, multimedialità e multimodalità, dell'impiego delle tecnologie sostenibili.



Ministero dell'Istruzione

3. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm. ii., e in particolare dall'art. 16, comma 1, sul diritto di ciascun alunno con disabilità a fruire, su base di pari opportunità con gli altri, del diritto all'istruzione e degli idonei supporti, in coerenza con il PEI.

Articolo 2

(Progetto di istruzione domiciliare)

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire, anche a domicilio, il diritto all'istruzione per i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie, tenuto conto del principio di uguaglianza delle condizioni e di accomodamento ragionevole, così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia, supportata da certificazione rilasciata dai servizi sanitari nazionali, o da centri e servizi convenzionati o accreditati, attivano il progetto di istruzione domiciliare, in coerenza con il PEI e con il progetto individuale, redatto su richiesta dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità dal competente Ente locale. Il progetto di istruzione domiciliare consente alla classe ed ai suoi docenti un contatto costante con l'interessato, indicando le modalità di svolgimento delle ore di lezione da parte del docente per il sostegno didattico e l'interazione del personale docente con gli assistenti per l'autonomia e/o comunicazione.
3. Il progetto di istruzione domiciliare è elaborato dal consiglio di classe per la scuola secondaria ovvero dal team docente per la scuola primaria e approvato dagli organi collegiali competenti, nell'ambito dell'autonomia e della flessibilità garantite alle istituzioni scolastiche, in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare e secondo le indicazioni del Piano educativo individualizzato (PEI), garantendo la condivisione con il GLO che lo recepisce nel PEI. Il progetto di istruzione domiciliare prevede forme e tempi di coinvolgimento dei docenti, a distanza o domiciliare, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità e le ore di lezione previste.
4. A tale scopo, il Dirigente scolastico, in collaborazione con gli attori istituzionali coinvolti, individua ogni opportuna azione utile a garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, assicurando il coordinamento degli interventi previsti dal PEI, e l'uso ottimale delle misure di sostegno disponibili inserite nel Piano per l'inclusione della singola istituzione scolastica.
5. Il progetto di istruzione domiciliare, concordato con le famiglie, tiene anche conto delle vigenti misure di sicurezza e degli accorgimenti di natura igienico-sanitaria necessari per la tutela dell'alunno e del personale coinvolto.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. I docenti per il sostegno didattico prestano servizio presso il domicilio dell'alunno, nel rispetto del CCNL e delle vigenti misure di sicurezza e degli accorgimenti di natura igienico-sanitaria, ovvero anche in modalità a distanza, per le ore e l'arco temporale stabilito nel progetto di istruzione



Ministero dell'Istruzione

domiciliare.

2. Nello svolgimento del servizio e nel declinare gli obiettivi del PEI al contesto di istruzione domiciliare, i docenti di cui al comma 1, insieme a tutti i docenti coinvolti, avranno cura, anche per consentire il costante contatto con la classe, di utilizzare le metodologie didattiche ed educative più consone alla condizione dell'alunno, ricorrendo a eventuali forme di flessibilità e personalizzazione e all'utilizzo delle tecnologie e degli ausili per la didattica, anche mediante didattica a distanza.
3. Al fine di garantire l'effettiva inclusione scolastica, i docenti di cui al comma 1, insieme a tutti i docenti coinvolti nel progetto di istruzione domiciliare, in coordinamento con il referente, l'intero consiglio di classe o team dei docenti e gli assistenti specialistici, valutano specifici interventi mirati, utili a raccordare la progettazione educativo-didattica dell'alunno in questione con quella dell'intera classe, in modo da favorire il rientro in classe e la prosecuzione del percorso di studi definito nel PEI.

Articolo 4

(Oneri)

1. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi